

Schema di Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla società Amaie Energia e Servizi S.r.l. relativamente ai servizi pubblici locali, ai servizi di interesse generale e ai servizi strumentali alle finalità istituzionali degli enti soci.

PREMESSO

- che il Comune di Sanremo possiede il 100% delle azioni di AMAIE S.p.A., società *in house* (già azienda municipalizzata) deputata all'espletamento di servizi pubblici locali "a rete" (direttamente o tramite partecipate) sul proprio territorio ;
- che AMAIE S.p.A. è a sua volta, attualmente, detentrica del 99,05% delle quote sociali di Amaie Energia e Servizi S.r.l., affidataria *in house* del Comune di Sanremo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali del Mercato dei Fiori e di igiene urbana;
- che, coerentemente con i principi di derivazione comunitaria, i Comuni, anche in forma associata, possono avvalersi di organismi cosiddetti *in house* per lo svolgimento di servizi, vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, ai quali può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e che la società realizzi la parte più importante della propria attività (oltre l'80%) con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016; art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016; art. 113, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- che tale possibilità sussiste anche qualora la Società affidataria *in house* sia non già costituita e partecipata direttamente dal Comune ma da un'altra Società (nel caso AMAIE S.p.A.), direttamente e totalmente partecipata dal Comune (nel caso, quello di Sanremo) titolare del servizio: in tal senso dispone espressamente l'art. 12, paragrafo 3, della Direttiva 2014/24/UE e, da ultimo, l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 2, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 175/2016;
- che l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana relativo a più Comuni della stessa area territoriale omogenea ad un unico soggetto in possesso dei requisiti di legge è coerente al raggiungimento dell'obiettivo di una migliore efficacia ed efficienza del servizio in attesa della individuazione delle zone omogenee ai sensi della suddetta legge, come peraltro rilevato anche dalla Provincia di Imperia, con nota a firma del Dirigente Ufficio rifiuti 4 agosto 2015 e con successivo Decreto Presidenziale 18 novembre 2015, n. 167, ed in conformità al regime transitorio di cui alla Legge Regionale n. 1/2014;

- che il Comune di Sanremo, mediante sottoscrizione della convenzione e allegato disciplinare tecnico in data 22.12.2015, rep. n. 7575, ha affidato ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. lo svolgimento del servizio di igiene urbana;
 - che la Provincia di Imperia, con deliberazione C.P. n. 40 del 13.6.2016 con la quale è stato approvato il Piano dell'area omogenea imperiese per la Gestione Integrata del Ciclo dei Rifiuti, ha previsto, in via transitoria ed in attesa di individuare in via definitiva i bacini di affidamento, che per il bacino A Sanremese (comprendente i comuni di Sanremo, Riva Ligure e Santo Stefano al Mare) l'affidamento fino al 31.12.2020 del servizio di igiene urbana avvenga tramite il Comune capofila (Sanremo), aderendo alla gestione *in house* ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. come sopra affidata;
- che il Piano sopra citato, nell'ultimo periodo del capitolo 7.2.1., prevede che *“nel periodo transitorio, alla scadenza dei singoli contratti di gestione, agli affidamenti dovranno provvedere direttamente i Comuni aggregati in Bacini di Affidamento, come definiti al capitolo 7.1, nel rispetto delle modalità sopra indicate e per il tramite del proprio Comune capofila. Detti affidamenti non potranno superare il 31/12/2020, in quanto successivamente entreranno in vigore i Bacini Definitivi”*.
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo n. 27 del 03.05.2017 è stato deliberato l'aumento di capitale sociale necessario a consentire l'ingresso nella compagine sociale dei seguenti Comuni, i quali, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci di Amaie Energia e Servizi S.r.l. in data 31.05.2017 hanno sottoscritto le seguenti quote di partecipazione divenendo soci della società e affidatari di servizi alla stessa nella forma *“in house providing”*:
- Comune di Riva Ligure: 0,50%;
Comune di S. Stefano al mare: 0,10%;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sanremo n. 27 del 10.04.2018 il suddetto aumento di capitale è stato esteso a Comuni appartenenti ad altri bacini di riferimento ma interessati all'affidamento in house alla società del servizio di igiene urbana e che conseguentemente sono divenuti soci i seguenti ulteriori Comuni:
- Comune di S.Lorenzo al mare: 0,15%;
Comune di Costarainera: 0,05%;
Comune di Cipressa: 0,05%;
Comune di Dolcedo: 0,05%;
Comune di Prelà: 0,05%;
- che, pertanto, ai fini che precedono, i Comuni aderenti alla presente convenzione in relazione ai servizi affidati ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. intendono garantire l'esercizio congiunto nei confronti di tale società di un

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- che i Comuni soci hanno deliberato di prendere atto della proposta definitiva da parte della società di acquisto del compendio immobiliare della pista ciclabile di proprietà di Area 24 S.p.A. in liquidazione, escluse le aree e gli immobili siti nel territorio del Comune di Ospedaletti;
- che in quella sede è stato altresì approvato il testo di un Accordo ex art 15 della L. 241/90, condiviso tra i comuni interessati, compreso il comune di Taggia per quanto non ancora socio, disciplinante la partecipazione da parte dei comuni attraversati dalla pista ciclopedonale alla manutenzione ordinaria della pista stessa allo scopo di garantire il mantenimento delle necessarie condizioni di utilizzo durante un periodo transitorio distinto a sua volta nel regime transitorio I e regime transitorio II;
- che durante il regime transitorio II il suddetto accordo prevede che i Comuni si adopereranno senza indugio al fine di individuare i servizi strettamente accessori e complementari alla pista da affidare direttamente ad Amaie Energia e Servizi srl per lo sviluppo della gestione ed il conseguimento delle migliori economie di scala;
- che la suddetta proposta di acquisto prevede anche l'ingresso nella compagine societaria della società Filse S.p.A. mediante aumento di capitale sociale di €. 1.000.000,00 espressamente autorizzato con L.R. n. 19 del 05.08.2019, nonché l'ingresso nella compagine sociale del Comune di Taggia;
- che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina la stipula di convenzioni tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; in particolare il comma 4 prevede che le convenzioni tra enti locali possono stabilire anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei singoli enti partecipanti agli accordi ovvero affidare tali incombenzi ad un Comune capofila;
- che la convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 non può trovare applicazione ai soci che non abbiano forma giuridica di enti locali e che, pertanto, in caso di eventuale affidamento in house providing di servizi di competenza dei suddetti soci, si procederà a disciplinare il controllo analogo congiunto mediante patti parasociali;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i comuni aderenti si conviene e si stipula di regolare i reciproci rapporti nei seguenti termini:

Articolo 1 - Scopo della convenzione.

1. I soci sottoscrittori della presente convenzione, in proprio, o quali partecipanti di unioni se costituite, o convenzionati tra loro, convengono

sulla necessità di disciplinare di comune accordo tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo strategico e politico-istituzionale su Amaie Energia e Servizi S.r.l. analogo a quello esercitato sui propri uffici, individuando e regolando il funzionamento dei necessari istituti.

2. La programmazione ed il controllo operativo di dettaglio sullo svolgimento dei servizi analogo a quello esercitato sugli uffici da ciascun Ente aderente alla presente convenzione sono esercitati da ciascun Ente, in relazione alle proprie esigenze, con strumenti di previsione e di rendicontazione degli svolgimenti gestionali distinti da quelli previsti nella presente convenzione ed a mezzo dell'unità operativa deputata all'esercizio del controllo analogo di cui al successivo articolo 7; per il solo Comune di Sanremo, può essere esercitato anche tramite la partecipazione alla compagine sociale della controllante AMAIE S.p.A. e l'effettivo esercizio da parte di quest'ultima dei relativi diritti di socio come previsti dallo Statuto sociale.

Articolo 2 – Espletamento dei servizi affidati nella forma dell'in house providing.

1. Il servizio viene svolto sulla base dei contenuti delle regolamentazioni e dei contratti di servizio pattuiti tra la società ed i singoli Comuni, direttamente o tramite le forme di cui all'art. 1.1 se esistenti.

2. Per ciascuna tipologia di servizio effettivamente affidato, secondo norme comuni da approvarsi all'unanimità da parte dell'Assemblea della società, i contratti di servizio/disciplinari tecnici dovranno prevedere:

- la predisposizione di piani previsionali e programmatici annuali e pluriennali;
- la redazione di report di controllo semestrali;
- il rispetto di standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi affidati;
- la sistematica verifica, preventiva, concomitante e consuntiva, degli equilibri economico e finanziari della gestione.

3. Le condizioni di espletamento del servizio e la determinazione dei relativi proventi devono garantire ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. l'equilibrio economico e finanziario dello stesso; in ogni caso gli effetti, previsti dalla vigente normativa, degli eventuali squilibri saranno sopportati dai soli soggetti che fruiscono del/i servizio/i che li ha/hanno specificatamente generati, in proporzione all'utilità da ciascuno conseguita.

4. Il Piano Economico-Finanziario di ogni servizio reso ad ogni singolo aderente deve, in forma trasparente e comprensibile, garantire pro-quota:

- la copertura degli oneri generali della società;
- la ripartizione degli oneri comuni a più servizi.

5. L'affidamento formale del servizio è preceduto dall'acquisizione di quote di Amaie Energia e Servizi S.r.l. e dall'adesione alla presente convenzione da parte dell'Ente affidante; lo stesso è di competenza dell'Ente interessato oppure del Comune capofila del bacino/ambito cui il comune

appartiene, qualora previsto dalla normativa di settore o da atti vincolanti di enti sovraordinati.

Articolo 3 - Durata.

I soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, in misura pari alla durata statutaria di Amaie Energia e Servizi S.r.l., con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione, con la precisazione che la presente pattuizione produrrà i suoi effetti, in esecuzione del Piano dell'area omogenea imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, approvato con deliberazione C.P. n. 40/2016, sicuramente sino al 31.12.2020 e successivamente a tale data solo se compatibile con le previsioni definitive del predetto Piano dell'area omogenea. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Articolo 4 – Rispetto della normativa sulle società in house.

1. I soci si impegnano a vigilare e a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Società svolga la parte più importante della propria attività in rapporto agli affidamenti diretti in essere con gli stessi, che dovranno essere sempre maggiori dello 80% delle attività, ai sensi di legge, fatta salva la futura evoluzione normativa.

2. I soci si impegnano inoltre a che Amaie Energia e Servizi S.r.l. rispetti tutti i vincoli in capo alle società *in house*, come da normativa vigente, garantendo al contempo l'idoneità tecnico-gestionale-organizzativa della società per lo svolgimento del servizio e l'equilibrio economico-finanziario della relativa gestione.

Articolo 5 - Esercizio del "controllo analogo". Coordinamento dei Soci.

1. Il controllo analogo, in particolare sulle materie di cui all'art. 8 dello Statuto di Amaie Energia e Servizi S.r.l., è esercitato tramite la partecipazione all'Assemblea stessa.

2. In merito alle decisioni che rilevino specificatamente sui servizi affidati da ogni singolo ente/ gruppo di enti soci, gli altri soci si impegnano a votare in assemblea (o il Comune di Sanremo a far votare AMAIE S.p.A., nel caso che non abbia assunto una partecipazione diretta unica) in conformità alla volontà espressa dall'ente, o dall'unione dei comuni, o dai comuni convenzionati, direttamente interessati, fatta salva l'ipotesi in cui tale volontà sia difforme dalle obbligazioni assunte dalla Società con il contratto di servizio o non garantisca l'equilibrio economico-finanziario del servizio.

3. In esecuzione del Contratto di Servizio approvato ai sensi dell'art. 2, le decisioni relative alle modalità di espletamento dei singoli servizi affidati da ciascun Ente, direttamente o tramite le forme di cui all'art. 1.1 se esistenti, competono a quest'ultimo/i e pertanto vengono adottate dall'organo amministrativo della Società sulla base delle indicazioni fornite dai soci interessati ai singoli servizi con le procedure di cui all'art. 2468, 3° comma, del Codice Civile, nell'esercizio dei propri particolari diritti, come da Statuto sociale, fatta eccezione per i casi in cui esse si ponessero in contrasto con il contratto di servizio o non garantissero l'equilibrio economico-finanziario

del medesimo; tutti gli aderenti convengono sin d'ora che l'attività della società si conformi a tali decisioni, salvo tali ultimi casi.

4. Ai fini dell'espletamento del controllo analogo, i soci di Amaie Energia e Servizi S.r.l. (nonché AMAIE S.p.A., se detentore a quel momento delle quote di Amaie Energia e Servizi S.r.l. ed il Comune di Sanremo) ricevono:

- entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano previsionale e programmatico annuale e triennale comprensivo di una relazione che descrive il prevedibile e programmato andamento della società per il triennio in corso con particolare riguardo alla gestione dei servizi affidati, di un budget economico e finanziario relativo al primo anno del triennio, di un programma degli investimenti previsti nel triennio ed all'occorrenza di un programma triennale di reclutamento di personale. Il documento, per le gestioni che sia possibile programmare frazionatamente, si articola per singolo Ente o unione di comuni o gruppi di comuni convenzionati, e/o per singolo servizio;

- semestralmente, un report consuntivo, con dati afferenti la gestione, differenziati anche per servizi e, in caso di gestioni che sia possibile verificare frazionatamente, per singolo Ente o gruppo di Enti, correlato al piano previsionale e programmatico; all'interno del report di cui sopra, si evidenziano a livello societario i fatti di rilievo del periodo, la situazione reddituale (ricavi e costi), la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria, la previsione gestionale di breve termine.

5. Tutti gli Enti aderenti alla Convenzione prendono atto che, a sensi dell'art. 2468, 3° comma, del Codice Civile, spettano al Comune di Sanremo specifici ed esclusivi diritti inerenti le attività già svolte dalla Società precedentemente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 6 – Amministrazione della Società.

1. I Soci si impegnano affinché l'Amministratore Unico o gli amministratori della Società siano scelti nel rispetto delle norme vigenti in materia (con particolare riguardo alla normativa in materia di rispetto della parità di genere ed alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti Locali) fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e/o professionale. Il relativo curriculum professionale dovrà essere depositato presso la società all'atto della nomina. I soci, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei soggetti partecipanti nonché in considerazione della complessità organizzativa e gestionale societaria, convengono sulla necessità che l'Organo amministrativo sia composto da cinque membri.

2. L'Organo Amministrativo è dotato di tutti i poteri previsti dalla legge per la gestione della società, che peraltro dovranno essere esercitati in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione e dallo Statuto sociale.

3. I soci, al momento dell'acquisizione della propria quota, riconoscono che la loro rappresentanza viene garantita dall'organo di amministrazione in carica sino alla nomina del nuovo organo.

Art. 7 – Unità operativa deputata all'esercizio del controllo analogo.

1. A fini programmatori e di coordinamento e di gestione delle attività di competenza, l'Assemblea individua tra i funzionari dei diversi enti soci i componenti di una specifica unità operativa preposta al Controllo analogo, anche ai sensi e agli effetti del comma 4 dell'art. 30 T.U.EE.LL..

2. L'unità operativa di che trattasi è costituita tra i funzionari dei diversi enti deputati al controllo societario e al controllo sui servizi affidati e costituisce il punto di raccordo tra le Amministrazioni socie e gli organi societari, nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi alla Società controllata e gli organi gestionali della predetta Società. Le funzioni di segreteria sono affidate al Comune di Sanremo.

3. L'unità operativa cura i rapporti con la Società controllata, verifica e sollecita l'invio della documentazione e l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione e presiede al controllo delle norme vigenti in materia societaria.

4. L'unità operativa assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico deliberate annualmente dagli organi comunali, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti con la Società e predisponendo periodici reports di analisi sull'andamento delle società.

5. L'unità operativa in particolare:

- è titolare dell'esecuzione del Controllo analogo sulla Società;
- cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti la Società controllata;
- definisce la struttura ed il contenuto dei reports informativi e la struttura del sistema degli indicatori che descrivono le attività dei soggetti sottoposti al controllo analogo;
- collabora con funzioni di consulenza e supporto alla redazione di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio, inerenti la Società controllata ai fini della migliore applicazione dei principi della presente convenzione;
- vigila sulla pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web comunale della società dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione.

Articolo 8 - Recepimento della Convenzione e definizione delle forme di consultazione tra gli enti aderenti, dei loro rapporti finanziari e degli ulteriori reciproci obblighi e garanzie.

1. Ciascun Ente aderente alla presente Convenzione è obbligato a rispettarne il contenuto.

2. Le consultazioni tra gli Enti aderenti propedeutiche all'Assemblea societaria avvengono in preventive riunioni, all'esito delle quali i singoli soci formulano indirizzi comuni vincolanti in materia di:

- rapporti finanziari riguardanti i servizi esercitati in comune;
- rapporti finanziari riguardanti gli oneri generali, da ripartire sui servizi prestati, e gli oneri comuni tra più servizi (intesi quindi o come oneri afferenti singoli servizi resi a più comuni o come oneri afferenti in comune a più servizi)
- andamento generale della società, e quindi sui relativi costi;
- andamento dei singoli servizi, ma in tal caso il voto è espresso ai sensi

dell'art. 5, comma 2.

3. La gestione associata del servizio da parte di Amaie Energia e Servizi S.r.l. deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.

4. In aggiunta alle prerogative garantite dagli articoli precedenti ciascun Ente ha la facoltà di sottoporre alla società proposte e problematiche attinenti alla gestione dei servizi di sua competenza nonché chiedere la convocazione dell'Assemblea.

Articolo 9 – Decadenza.

L'insussistenza di affidamenti in house di servizi alla società, fatta eccezione del socio Comune di Sanremo e del Socio Regione Liguria, direttamente o indirettamente, costituisce clausola di decadenza rispetto alla presente convenzione e giusta causa di esclusione dalla partecipazione societaria, e determina la liquidazione del valore della quota.

Articolo 10 - Rapporti finanziari.

Gli enti per i quali intervenga la decadenza, ai sensi del precedente art. 9, sono previamente tenuti a regolare i rapporti di debito-credito con gli altri soci e con Amaie Energia e Servizi S.r.l.

Articolo 11 – Patti parasociali.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, articoli 8 e 9 della convenzione hanno valore anche di patti parasociali e mantengono la loro efficacia per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 12 - Controversie.

Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa al giudizio del Giudice competente secondo le vigenti norme in tema di riparto di giurisdizione.

Sanremo, lì